



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione della Giunta Municipale

N. 40 del 28-04-2021

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE . APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 09:00

Nella Casa Comunale si è riunita la giunta Municipale, sotto la presidenza del SINDACO Carmine De Fazio nelle persone dei signori:

De Fazio Carmine	Sindaco	P
Ciriello Paolo	Vice Sindaco	P
Di Donna Teresa	Assessore	A

Interviene il segretario comunale Anna Mutascio

IL PRESIDENTE

Constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE . APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

- l'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”; - l'art. 1, comma 838 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a suo privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi; fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

CONSIDERATO che la medesima Legge di bilancio 2020 stabilisce che:

- a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);

b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,50 euro (comma 831);

Visto l'art. 1, commi da 837 a 843, della medesima fonte di regolazione primaria che detta una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

Preso atto che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il c.d. "canone unico". A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

Evidenziato che la medesima legge 27/12/2019, n. 160 stabilisce per questo prelievo, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:

a) la tariffa standard annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);

b) b) la tariffa standard giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

Visto, inoltre, che i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente;

Dato atto che è necessario provvedere ad approvare le tariffe da applicarsi al canone patrimoniale e al canone per i mercati;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/04/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Presa visione dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2021, come risultante dall'allegato prospetto, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale nonché dei coefficienti determinati in relazione alla categoria delle strade;

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

Visto l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e, da ultimo, il decreto legge n.41

del 22 marzo 2021 c.d. “decreto Sostegni” che ha ulteriormente differito la scadenza al 30/04/2021;

Richiamato l'articolo 53 (“*Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*”;

Considerato che la deliberazione tariffaria *de qua* non ha natura tributaria, concernendo entrate di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i provvedimenti che ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 bis e ter debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dai competenti Responsabili di Area;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2021 come da allegato prospetto, nonché la determinazione dei coefficienti relativi alle categorie stradali, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1 Gennaio 2021;

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente;

Di garantire la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 28-04-2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnica Manutentiva
F.to Ing. Ivano Petrillo

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 28-04-2021

Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De Fazio Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mutascio Anna

Prot. n. 201 Lì 28-04-2021

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Lì, 28-04-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to Mar.Ilo Saverio Zaccaria

Viene comunicata con lettera prot. n. 2425 del 28-04-2021 Ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Mutascio

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4 del dec. Leg.vo n. 267/2000

Sant'Angelo a Scala 28-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Mutascio

Copia conforme all'originale

Sant'Angelo a Scala 28-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Mutascio